

**CONTRATTO DI CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, REGOLAMENTO UE 2016/679 ("Regolamento")**

tra

GS1 ITALY, con sede legale in Via Paleocapa n. 7, 20121 Milano, Codice Fiscale 80140330152, P. IVA 06758670969, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, munito degli occorrenti poteri e
GS1 ITALY SERVIZI S.r.l., con sede legale in Via Paleocapa, 7, 20121 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 06166030962, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, munito degli occorrenti poteri, da una parte,

e

I.B.C. - Associazione Industrie Beni di Consumo, con sede in Via Gabrio Serbelloni 5, 20122 Milano (MI), Codice Fiscale 97364440152, P. IVA 09896540961, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, munito degli occorrenti poteri ("IBC"), dall'altra parte, di seguito congiuntamente indicate come le "Parti".

PREMESSO CHE

- (i) GS1 Italy è una associazione senza scopo di lucro e rappresenta in Italia GS1, organismo internazionale che amministra la corretta implementazione del sistema "GS1" per la codifica dei prodotti nel settore del largo consumo, nonché il sistema "ECR" relativo all'interfacciamento strategico ed operativo tra Industria e Distribuzione e fra questi e il consumatore finale;
- (ii) GS1 Italy controlla interamente la società GS1 Italy Servizi S.r.l. in quanto suo socio unico; quest'ultima presta servizi e assistenza alle imprese, in particolare in ambito di realizzazione e diffusione di soluzioni operative, standard e strumenti per l'efficienza dei processi relativi al sistema produttivo e distributivo, e, dunque, è società statutariamente deputata alla prestazione, soprattutto a favore delle imprese associate a GS1 Italy, di servizi volti a facilitare a queste ultime la concreta implementazione di regole, standard e specifiche tecniche elaborate in seno a GS1 Italy stessa. Sussiste, dunque, tra GS1 Italy e GS1 Italy Servizi, giuridicamente e di fatto, uno stretto legame funzionale ed organizzativo, tanto che entrambe hanno in comune e condividono scopi, obiettivi e risorse necessari od utili a perseguirli, anche nell'ambito del trattamento dei dati personali. Tra GS1 Italy e GS1 Italy Servizi S.r.l. è infatti in vigore un contratto di contitolarità del trattamento dei dati personali;
- (iii) IBC riunisce le imprese di produzione dei beni di consumo. Queste imprese sono principalmente attive nei settori della produzione italiana di qualità: Alimentare, Bevande, prodotti per la Cura della Casa e della Persona, Tessile ed Abbigliamento, Arredo e prodotti/accessori per la casa. IBC si pone l'obiettivo di promuovere l'efficienza e l'efficacia delle industrie dei beni di consumo nelle relazioni con il mercato, attraverso interventi che mirano a fornire contributi di idee e progetti a favore della competitività delle produzioni e dell'attrattività dell'offerta ai consumatori finali ed in questo contesto permette la partecipazione dei propri associati a GS1 Italy, organismo di raccordo tra industria e distribuzione, che coordina la diffusione e la corretta implementazione dello standard GS1;
- (iv) ai sensi dell'articolo 4 n. 7) del Regolamento, il "titolare del trattamento" è *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali"*;
- (v) per ragioni di sinergia, le Parti ritengono coerente ed opportuno gestire il trattamento di taluni dati personali, come *infra* meglio indicati, in regime di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, per il quale i contitolari del trattamento *"(...) determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti"*;

- (vi) le Parti intendono quindi disciplinare con il presente contratto (il "Contratto") i rispettivi compiti, ruoli e responsabilità nonché definire il perimetro di azione per quanto concerne il trattamento e la gestione dei dati personali raccolti da IBC, in particolare nella fase associativa delle imprese.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

1. PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati al presente contratto di contitolarità ne costituiscono parte integrante. Per le Definizioni le Parti rinviano all'**Allegato 1**. Le Parti concordano che gli Allegati al presente Contratto potranno essere, di tempo in tempo, rivisti, modificati e/o aggiornati in forma scritta dalle Parti.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Le Parti concordano che oggetto di Trattamento Condiviso in forza del Contratto saranno i Dati Personali riferibili agli Interessati, come meglio dettagliato nell'**Allegato 2**.

2.2 Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti intendono definire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26 del Regolamento, i ruoli e le responsabilità di ciascuna Parte in relazione al Trattamento Condiviso. Fermo restando quant'altro meglio previsto dal Contratto, ciascun Contitolare garantisce all'altro Contitolare che tratterà i Dati Personali esclusivamente secondo i termini di questo Contratto ed in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. TRATTAMENTO CONDIVISO DEI DATI PERSONALI

3.1 Le Parti concordano di assumere il ruolo di Contitolari, ai sensi del Regolamento, rispetto al Trattamento dei Dati Personali degli Interessati che sono stati raccolti o che vengono raccolti, con finalità associative, direttamente da IBC e condivisi con i Contitolari (a) in occasione di contatti stabiliti direttamente e di persona con gli Interessati, verbalmente o tramite utilizzo di moduli o formulari cartacei; (b) on-line tramite compilazione di moduli e *form* elettronici pubblicati sui siti web (ivi espressamente incluse pagine su social network e/o applicazioni mobile) di uno o di entrambi i Contitolari ovvero tramite altri strumenti elettronici o telematici (anche di tracciamento, quali i cookie) oppure (c) attraverso acquisizione dei dati da soggetti terzi, nel rispetto dei requisiti di cui al GDPR, e che sono già presenti negli Archivi alla data di sottoscrizione di questo Contratto e/o che saranno - successivamente e nel corso della durata del Contratto stesso - inseriti e trattati tramite gli Archivi.

3.2 I Titolari individuano specifiche finalità e/o mezzi di Trattamento strettamente legati alle rispettive attività, derivanti dal perseguimento dei rispettivi oggetti sociali e/o dall'adempimento di obblighi di legge su ciascuna di esse singolarmente gravanti.

3.3 Le Parti si impegnano ad applicare e a far rispettare al proprio personale, dipendente e non, collaboratori, consulenti o fornitori esterni autorizzati al trattamento ai termini di legge, le disposizioni del Contratto e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali nonché ad adottare ogni misura di sicurezza e le procedure ritenute opportune nell'ambito qui richiamato.

3.4 Salvo quanto di seguito precisato, ogni Titolare resterà responsabile in via esclusiva, per quanto di propria competenza, relativamente all'adozione ed aggiornamento: i) delle misure di sicurezza dei dati personali raccolti, ii) delle *policy* interne aventi ad oggetto la gestione di *data breaches*, di *data retention* e di gestione dei diritti degli interessati nonché iii) di ogni misura di tutela prevista dal Regolamento e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali in caso di trasferimento dei dati personali verso Stati Terzi al di fuori dell'Unione Europea.

3.5 I Contitolari tratteranno i dati personali raccolti, nel rispetto dei diritti degli interessati, per quanto possibile e sulla base di quanto previsto nelle rispettive informative, sulla base del legittimo interesse degli stessi o di terzi.

3.6 Ai fini del presente Contratto, i Contitolari danno reciprocamente atto di aver effettuato una reciproca verifica con riferimento alla sussistenza di effettiva compliance rispetto alle attività di raccolta e gestione del processo di archiviazione dei dati, funzionale alla formalizzazione del regime di contitolarità.

4. OBBLIGHI DI INFORMATIVA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

4.1 In relazione agli obblighi di informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, i Contitolari si obbligano, in relazione al Trattamento Condiviso, a fornire agli Interessati l'informativa come integrata e modificata secondo il modello che sarà tra le Parti condiviso e riferibile a IBC. Per quanto riguarda il Trattamento Condiviso, gli interessati sono informati dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 - 22 del Regolamento mediante il modello di informativa sopra citato e riferibile al Titolare IBC.

4.2 Allo scopo di consentire agli Interessati il concreto ed effettivo esercizio dei rispettivi diritti, IBC sarà il soggetto in prima istanza destinatario di ogni richiesta in tal senso avente ad oggetto il Trattamento Condiviso e le Parti individuano l'indirizzo e-mail privacy@ibconline.it, riferibile e gestito da IBC, dal quale sarà fornito riscontro alle richieste degli Interessati stessi, previo ogni più opportuno coordinamento con i Contitolari.

4.3 Per gli scopi sopra descritti ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 26, 2° comma, del Regolamento, i Contitolari si impegnano a mettere a disposizione degli Interessati, anche tramite pubblicazione on-line sui propri rispettivi siti web istituzionali, un estratto del presente Contratto, nel formato che sarà condiviso tra le Parti.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

5.1 Salvo quanto previsto all'art. 3.4, i Dati Personali oggetto di Trattamento saranno conservati per il periodo di tempo condiviso tra le Parti. L'allungamento del periodo sarà permesso a condizione che i Contitolari congiuntamente individuino i motivi di liceità, necessità e finalità che possano giustificare un'estensione temporale della conservazione e ne diano atto in un documento sottoscritto da entrambe le Parti.

6. MISURE DI SICUREZZA E GESTIONE DI DATA BREACHES

6.1 Salvo quanto previsto all'art. 3.4, ciascun Contitolare, per quanto di rispettiva competenza, si impegna a collaborare e a dare concreta attuazione a misure tecniche ed organizzative che, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi di applicazione e di attuazione, nonché della probabilità e gravità di eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal Trattamento Condiviso, garantiscano un livello di sicurezza adeguato rispetto a tali rischi.

6.2 Eventuali incidenti di sicurezza, violazioni o c.d. "data breaches" su Dati oggetto di Trattamento Condiviso dovranno essere gestite secondo procedure prestabilite dalle Parti che assicurino tempestività ed efficacia.

6.3 Nel caso in cui l'effettuazione del Trattamento Condiviso dovesse richiedere la conduzione preliminare di una valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, le Parti concorderanno separatamente ed in buona fede i rispettivi ruoli e responsabilità in relazione a tale adempimento allo scopo di garantire, anche sotto tale aspetto, il costante rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

7. ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI E NOMINA DI RESPONSABILI ESTERNI

7.1 Ciascun Contitolare si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti disciplinati dal Regolamento, in particolare a:

- non svolgere alcuna operazione di Trattamento Condiviso dei Dati - compresa la comunicazione e la diffusione a soggetti terzi - diversa da quelle indicate nell'informativa consegnata agli Interessati e per cui sia stato rilasciato il consenso ove necessario ai sensi di legge e/o previsto dal modello organizzativo adottato, implementando tutte le misure idonee ad evitare che ciò succeda; ciò fatti salvi ed impregiudicati, anche ove incompatibili con il presente Contratto, gli obblighi inderogabili in capo a GS1 Italy e derivanti dalla sua partecipazione al Sistema internazionale GS1, ai rapporti con GS1 AISBL (GS1 Global Office) ed in conformità alla GS1 General Data Protection Policy predisposta da quest'ultima;

- individuare nell'ambito della propria struttura imprenditoriale i soggetti autorizzati al Trattamento Condiviso, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento, impartendo loro le necessarie istruzioni per un corretto adempimento delle disposizioni di legge e del presente Contratto.

8. DURATA, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

8.1 Il Contratto avrà decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione ed avrà durata indeterminata. Le Parti concordano che il presente Contratto si risolverà e cesserà automaticamente in caso di cessazione, per qualsivoglia ragione e/o causa, del Trattamento Condiviso.

8.2 Il Contratto è disciplinato dalla legge sostanziale e processuale italiana e dovrà essere interpretato in conformità a quest'ultima.

8.3 Tutte le controversie derivanti dal Contratto, comprese quelle derivanti da validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

9. CLAUSOLE FINALI

9.1 Le Parti concordano e danno reciprocamente atto che la stipulazione e l'esecuzione del Contratto risponde ad un obbligo previsto dal Regolamento e comunque ad esigenze di trasparenza dei rapporti e dei ruoli dei Contitolari e che, pertanto, nessun compenso e/o corrispettivo è dovuto da una Parte nei confronti dell'altra in relazione all'esecuzione delle attività qui disciplinate.

9.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto troveranno integrale applicazione le disposizioni del Codice Privacy, del Regolamento e di eventuali altre fonti, ivi inclusi eventuali provvedimenti del Garante in relazione alla materia del Trattamento e della protezione dei dati personali.

9.3 Il Contratto potrà essere modificato con il consenso delle Parti e solo in forma scritta. Il Contratto non potrà essere ceduto ed è frutto di un processo di negoziazione tra le Parti stesse tale per cui non si applicano allo stesso gli artt. 1341 e 1342 c.c..

Elenco allegati:

- 1) Definizioni
- 2) Descrizione dei Trattamenti Condivisi e Archivi

GS1 Italy
Il legale rappresentante

GS1 Italy Servizi S.r.l.
Il legale rappresentante

Milano, 3 gennaio 2023

Associazione Industrie Beni di Consumo
Il legale rappresentante